Cassazione civile sez. un., 1/07/2026, n. 22592

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. MOGINI Stefano - Presidente Aggiunto
Dott. ACIERNO Maria - Presidente di Sezione
Dott. FALASCHI Milena - Presidente di Sezione
Dott. IOFRIDA Giulia - Presidente di Sezione
Dott. VINCENTI Enzo - Presidente di Sezione
Dott. PAGETTA Antonella - Rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere
Dott. VELLA Paola - Consigliere
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 22843-2025
proposto da:
Lu.Si., rappresentato e difeso dagli avvocati MARCELLO MADDALENA ed ANITA LIPORACE;
- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in R, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
contro
PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 108/2025 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 29/09/2025.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2026 dal Consigliere ANTONELLA PAGETTA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati MARCELLO MADDALENA, ANITA LIPORACE e Francesco De Leonardis
per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 108/2025, depositata in data 29 settembre 2025, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha dichiarato il dottor Lu.Si. responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 109 del 2006, per avere frequentato il sig. Ca.Lu. che gli constava avere subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni nonché essere sottoposto a procedimento di sorveglianza disciplinare di competenza del magistrato medesimo (iscritto con il n. SIUS 851/2020) e gli ha inflitto la sanzione della perdita di anzianità di due mesi.

2. Il giudice disciplinare ha premesso che il procedimento a carico del dott. Lu.Si.era scaturito da alcune conversazioni intercettate tra il magistrato ed il Ca.Lu.nell'ambito di un procedimento penale che vedeva quest'ultimo indagato insieme ad altri soggetti per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; ha ritenuto che le emergenze tratte da intercettazioni di telefonate e da messaggi

WhatsApp tra l'incolpato e il Ca.Lu., susseguitisi ininterrottamente a partire dall'anno 2020 fino all'anno 2023 - epoca nella quale il Ca.Lu.era stato nuovamente tratto in arresto-, da intercettazioni di conversazioni avvenute in carcere tra il Ca.Lu.ed altro detenuto, dalle dichiarazioni rese a s.i.t. dalla ex compagna/moglie del Ca.Lu.ed infine anche dalla relazione del 28 aprile del 2023 proveniente dal Corpo di Polizia Penitenziaria, evidenziavano come il rapporto fra il magistrato ed il Ca.Lu.- conosciutisi nel corso dell'anno 2018 allorché il primo era il magistrato di sorveglianza del secondo - si fosse successivamente evoluto in termini di stretta amicizia e confidenza, tale da configurare un'ipotesi di "frequentazione" rilevante ai fini dell'illecito ascritto; il rapporto fra i due risultava infatti connotato da regolarità, abitualità e assiduità tali da appannare l'immagine del magistrato e da suscitare sospetti sulla sua imparzialità; indiscussa poi doveva ritenersi la consapevolezza da parte dell'incolpato della condizione soggettiva del Ca.Lu., configurante presupposto della fattispecie disciplinare; né tale modalità di relazione, a differenza di quanto sostenuto dall'incolpato, appariva riconducibile ai compiti propri del magistrato di sorveglianza ed alla connessa necessità/opportunità di seguire il percorso rieducativo del Ca.Lu., pur dopo la espiazione della pena o della misura alternativa; infatti, anche a voler ritenere che l'impegno rieducativo proprio della funzione potesse andare oltre l'esecuzione della pena, ed in particolare implicasse successivi colloqui di interlocuzione, tanto richiedeva che la relativa estrinsecazione avvenisse con modalità prudenti, nel rispetto del ruolo istituzionale del magistrato e mantenendo una distanza anche formale fra questi e l'ex utente, senza dare luogo a interlocuzioni di tipo assolutamente amicale o confidenziale, come viceversa avvenuto con il Ca.Lu., connotate da una cifra non riscontrabile in relazione agli altri casi che il dott. Lu.Si.aveva documentato di avere continuato a seguire anche dopo la esecuzione della fase di reinserimento.

3. Il giudice disciplinare ha escluso inoltre l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3-bis D.Lgs. n. 109 del 2006, tenuto conto della entità complessiva della condotta, dei suoi diffusi effetti dannosi e della sua durata nel tempo, ritenendo pregiudicata proprio la immagine del magistrato che l'art. 3 D.Lgs. n. 109 del 2006 mirava a tutelare.

4. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il dott. Lu.Si. sulla base di quattro motivi illustrati con memoria; il Ministero di Giustizia ha depositato memoria.

4. L'ufficio di Procura generale ha depositato memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. È infondata la eccezione formulata nel corso della discussione orale dalla difesa di parte ricorrente attesa la tempestività della memoria del Ministero di Giustizia, depositata in data 27 febbraio 2026, e quindi nel rispetto del termine ex art. 378 cod. proc. civ. di dieci giorni dalla pubblica udienza del 10 marzo 2026 (in tema di operatività delle norme del rito penale nella fase introduttiva del giudizio di legittimità: Cass. Sez. Un. 24631 del 2020)

2. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati nei termini che seguono.

3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: " Violazione dell'art. 15 Cost. e dell'art. 4. par. 1, lett. c) della Direttiva UE 2016/180 ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per violazione di norma costituzionale e unionale con conseguente violazione della legge processuale ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità/nullità. Violazione dell'art. 15 Cost. e degli artt. 191, 253, 254, 254-bis cod. proc. pen., e degli artt. 16e 18 del D.Lgs. n. 109 del 2006 in relazione all'utilizzabilità della messaggistica whatsapp. Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3,15 e 117 Cost., 7 e 8 CEDU ".

3.1. Premette che la messaggistica Whatsapp alla base del procedimento disciplinare originava dall'acquisizione, effettuata dalla Sezione disciplinare del C.S.M., degli atti del procedimento penale della Procura presso il Tribunale di Brescia a carico del dott. Luerti, indagato per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.,

procedimento poi definito con decreto di archiviazione; rappresenta che i messaggi WhatsAapp contenuti nel fascicolo penale a carico dell'odierno incolpato provenivano da attività di indagine svolta in relazione ad un procedimento penale a carico di Ca.Lu. e che erano stati acquisiti probabilmente attraverso un sequestro effettuato in quest'ultimo procedimento, nella fase delle indagini preliminari. Sostiene che l'utilizzazione di tale materiale probatorio nell'ambito del procedimento disciplinare integrava una violazione dell'art. 15 Cost. in tema di tutela della corrispondenza; invoca in particolare la sentenza costituzionale n. 170/2023 la quale, come noto, ha escluso natura di prova documentale dello scambio di messaggi via WhatsApp ed affermato che il concetto di corrispondenza oggetto di protezione costituzionale comprende ogni comunicazione di pensiero umano attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza. Richiama i principi tratti dalla giurisprudenza comunitaria ed in particolare dalla sentenza della CGUE 4 ottobre 2024 in causa C-548/21, la quale, nel delineare il perimetro entro cui deve essere interpretato l'art. 4, paragrafo 1, lettera c) direttiva n. 2016/680, avente la finalità di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali, aveva statuito che la citata direttiva non osta ad una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca e accertamento di reati, a condizione che la normativa nazionale definisca in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, che garantisca il rispetto del principio di proporzionalità e subordini l'esercizio di tale possibilità al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, salvo casi di urgenza. Sostiene che tali condizioni non erano state in concreto rispettate in quanto era mancato il controllo preventivo del giudice e non era stato rispettato il criterio di proporzionalità. In subordine, in relazione all'utilizzazione di tale messaggistica, formula questione di legittimità costituzionale degli artt. 191, 253, 254, 254-bis cod. proc. pen., e degli artt. 16e 18 del D.Lgs. n. 109 del 2006, in relazione agli artt. 3,15 e 117 Cost. e agli artt. 7 e 8 CEDU.

4. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce: " Violazione dell'art. 15 Cost. e degli artt. 8 CEDU e 15 della Direttiva 2002/58/CE, articolo quest'ultimo letto alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 53 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, relativamente al divieto di utilizzazione di prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per violazione di norma costituzionale e unionale, con conseguente violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. per inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità. Violazione degli artt. 15, 24 e 111 comma 1 Cost. e degli artt. 191, 268e 270 cod. proc. pen. anche in relazione agli artt. 16e 18 D.Lgs. n. 109/2006, con riferimento all'utilizzabilità della attività captativa derivante da altro procedimento- sentenza sorretta da motivazione apparente, in realtà carente contraddittoria e manifestamente illogica - ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc.pen. Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 15, 24, 111 comma 1e 117 comma 1 Cost. e art. 8 CEDU ". Censura la sentenza impugnata per avere affermato la generale utilizzabilità nell'ambito del procedimento disciplinare delle intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito del procedimento penale; sostiene che tale affermazione si poneva in contrasto con i principi della Corte EDU la quale proprio in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, sul presupposto della consistenza dei diritti fondamentali coinvolti, aveva richiesto quale presupposto di legittimazione dell'ingerenza statale nella vita privata e familiare del soggetto attinto dall'intercettazione la esistenza di una "base legale" individuando come limite alla compressione del diritto alla corrispondenza il rispetto del principio di proporzionalità (Corte EDU, 7 giugno 2016, Karabeyoglu c. Turchia). In questo ordine di argomentazioni, alla luce della peculiare natura del diritto costituzionale alla libertà e segretezza delle comunicazioni tutelato dall'art. 15 Cost., parte ricorrente contesta che valida base legale, idonea a giustificare il "passaggio" delle dette acquisizioni probatorie nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del magistrato, possa essere costituita, come viceversa ritenuto dal consolidato orientamento del giudice di legittimità, dagli artt. 116 e 118 D.Lgs. n. 109 del 2006.

5. Il primo ed il secondo motivo, trattati congiuntamente per connessione, devono essere respinti in continuità con la giurisprudenza di questa Corte ed in particolare con il recente arresto - costituito da Cass. Sez. Un. n. 4009 del 2026 - che ha scrutinato questioni in parte sovrapponibili a quelle poste dai motivi in esame.

5.1. In punto di fatto, è pacifico che le intercettazioni telefoniche e lo scambio di messaggi via WhatsApp utilizzati nel procedimento disciplinare a carico del dott. Lu., provengono da atti acquisiti nell'ambito di procedimento penale (per le intercettazioni, v. sentenza pagg. 2 e 3, per messaggi via WhatsApp, v. sentenza, pag. 4).

5.2. In punto di diritto, al fine dell'inquadramento giuridico della fattispecie, occorre muovere dalla considerazione che lo scambio di messaggi via WhatsApp così come le conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche ed ambientali coinvolge diritti fondamentali della persona. oggetto di protezione costituzionale (art. 15 Cost.), comunitaria (direttiva 2002/58, direttiva 2016/680), e della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (art. 8).

5.3. In relazione al profilo più strettamente attinente alla tutela costituzionale, occorre muovere dalla sentenza n. 170 del 2023 con la quale, come noto, il Giudice delle Leggi ha ricondotto all'ambito della "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 Cost. ogni comunicazione di pensiero umano tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza, riconoscendo che lo scambio di messaggi elettronici - e-mail, SMS, WhatsApp e simili - rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti della citata norma costituzionale (e dell'art. 68, terzo comma). Tale approdo ha imposto la rimeditazione del precedente orientamento del giudice di legittimità - attestatosi nel senso di riconoscere ai messaggi di posta elettronica, agli sms, ai messaggi via WhatsApp, natura di "documento", acquisibile pertanto nell'ambito del procedimento penale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.- in quanto in relazione al riconosciuto carattere di " corrispondenza" dei messaggi ora richiamati si poneva il problema di un mezzo di ricerca della prova rispettoso delle garanzie prefigurate dall'art. 15 Cost. .

5.4. Nel conformarsi alla indicazione del giudice costituzionale la giurisprudenza penale di legittimità, esclusa l'applicabilità della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266 bis cod. proc. civ.), sul presupposto che i messaggi di posta elettronica, i messaggi via WhatsApp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, ha affermato che la relativa loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, essi non perdano ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla riservatezza, trasformandosi in un mero documento "storico". (Cass. pen. n. 25549 del 2024, Cass. pen. n. 43444 del 2024).

5.5. La giurisprudenza della Cassazione penale ha in particolare precisato - e di ciò queste Sezioni Unite ritengono di dover prendere atto - che la tutela prevista dall'articolo 15 della Costituzione non richiede, per la limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza, e, quindi, per l'acquisizione di essa ad un procedimento penale, la necessità di un provvedimento del giudice, sufficiente essendo quello del pubblico ministero. È stato difatti osservato che l'articolo 15 della Costituzione impiega la formula "autorità giudiziaria", la quale indica una categoria comprensiva del pubblico ministero, secondo quanto del resto affermato, in riferimento alla Direttiva 2014/41/UE, da CGUE 8 dicembre 2020 in C- 584/19. In questa prospettiva sono stati esclusi problemi di compatibilità costituzionale in relazione all'articolo 254 cod. proc. pen., laddove stabilisce che il sequestro di corrispondenza è disposto dall'"autorità giudiziaria", e dell'articolo 353 cod. proc. pen., secondo cui l'acquisizione di plichi chiusi e di corrispondenza, anche in forma elettronica o inoltrata per via telematica, è autorizzata, nel corso delle indagini, dal "pubblico ministero". Pertanto, secondo l'orientamento assolutamente maggioritario delle sezioni penali di questa Corte, qualora gli organi inquirenti intendano acquisire agli atti del procedimento una conversazione intercorsa sulla posta elettronica o su una applicazione di messaggistica istantanea, devono agire nel rispetto delle forme e delle garanzie previste per il sequestro della corrispondenza, procedendo, cioè, in forza di un provvedimento motivato del pubblico ministero (Cass. pen. n. 39548 del 2024, Cass. pen., n. 25549 del 2024, nonché le non massimate Cass. pen. n. 29561 del 2025; Cass. pen. n. 43444 del 2024, Cass. pen. n. 8376/2025).

5.6. Quanto alla sentenza n. 13585 del 2025 della Cassazione penale, invocata dal ricorrente e dissonante rispetto all'indirizzo maggioritario, si premette che tale decisione, pur escludendo in sintesi che il controllo preventivo possa essere realizzato dal pubblico ministero ha tuttavia escluso che per le acquisizioni effettuate sulla base del decreto del P.M. potesse essere invocata la categoria dell'inutilizzabilità osservando che la mancanza di potere del pubblico ministero, in conseguenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'art. 4 della Direttiva 2016/680, può comportare una nullità dell'atto, in applicazione dei principi affermati dalla stessa Corte sovranazionale che, con riferimento al mancato rispetto dei diritti di difesa (in quel caso per la prova raccolta all'estero con ordine europeo di indagine) ha affermato che si devono "espungere, nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova" (CGUE, 20 aprile 2024, C-670/22, p. 131). Si tratta, quindi, di un effetto sostanziale, che ricorre solo in caso di concreta impossibilità di difendersi. con riferimento ai dati acquisiti. Ciò posto è da evidenziare che parte ricorrente nulla deduce specificamente in relazione a tale profilo e soprattutto non si confronta con le garanzie giurisdizionali che connotano il procedimento disciplinare a carico del magistrato.

5.7. In conclusione, sulla scorta delle complessive considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di prestare adesione all'indirizzo maggioritario della giurisprudenza penale di legittimità dalle quali non vi è ragione di discostarsi; a tanto consegue che l'acquisizione processuale dei messaggi WhatsApp può avvenire per il tramite del sequestro, nelle forme previste dall'art. 254 cod. proc. pen., del dispositivo elettronico dove tali messaggi sono stati originariamente memorizzati, disposto con provvedimento del pubblico ministero, provvedimento che, secondo quanto rappresentato dal ricorrente medesimo e comunque non specificamente contestato, deve ritenersi essere stato effettivamente adottato dall' autorità giudiziaria competente. Ciò posto, premesso con riferimento alla messaggistica via WhatsApp, che il tema della relativa, legittima acquisizione nell'ambito del procedimento penale (così come della legittimità delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali) non risulta specificamente trattato dal giudice disciplinare, né parte ricorrente deduce di averlo sollevato dinanzi alla Sezione disciplinare del C.S.M., tale tema può rilevare in sede di legittimità solo in termini di questione di diritto, non implicante alcun accertamento di fatto, diversamente configurandosi l'inammissibilità delle censure per difetto di specificità del motivo di ricorso (Cass. Sez. Un. 18210 del 2010).

5.8. Parte ricorrente, del resto, non denunzia che la acquisizione della messaggistica o delle intercettazioni nell'ambito del procedimento penale è avvenuta in maniera non conforme alle prescrizioni del codice di rito ed anzi, quanto alla messaggistica WhatsApp, sembra direttamente evocare la esistenza di un rituale provvedimento di sequestro nel corso delle indagini preliminari (ricorso, pag. 4, primo cpv). Può quindi ritenersi integrata la generale condizione di utilizzabilità prescritta al fine del "transito" nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del magistrato delle acquisizioni avvenute in sede penale, condizione rappresentata dalla necessità che si tratti di acquisizioni legalmente disposte (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9390 del 2021).

5.9. In ordine all'utilizzabilità nell'ambito del procedimento disciplinare dei messaggi WhatsApp (così come delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali) acquisiti nel corso di procedimento penale, tema che investe la questione della esistenza di una idonea "base legale" che giustifichi detto "transito", la giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte è consolidata nel riconoscere che il procedimento disciplinare a carico dei magistrati si caratterizzi per un connotato di indubbia specialità, essendo marcatamente orientato all'accertamento dell'effettiva sussistenza dell'addebito disciplinare, al fine di consentire il controllo più penetrante sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati e, in tal modo, alimentare la fiducia dei consociati nell'Ordine giudiziario.

5.10. Se ne è tratta la conseguenza che il rispetto delle regole del codice di procedura penale, prescritto tanto nella fase delle indagini disciplinari (art. 16 D.Lgs. n. 109 del 2006) quanto in quella del giudizio (art. 18 dello stesso decreto), va coniugato con la specialità del procedimento disciplinare ed a tal fine si è in particolare valorizzata la clausola di compatibilità ("si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura

penale") contenuta in entrambe le disposizioni citate, ritenendo che con l'adozione di tale clausola il legislatore abbia inteso salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari dei magistrati demandata dall'art. 105 Cost. al Consiglio superiore della magistratura; in questa prospettiva è stato precisato che i richiami al codice di procedura penale vanno interpretati restrittivamente (fra le tante, Cass. Sez. Un. n. 18023 del 2024, Cass. Sez. Un. n. 28263 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 7768 del 2023), con la conseguenza dell'inapplicabilità della disciplina processuale richiamata, sia in presenza di disposizioni speciali derogatorie, sia in caso di incompatibilità della stessa con la natura del procedimento disciplinare.

5.11. È stato così escluso in particolare che il limite posto dall'art. 270 cod. proc. pen. all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali tali intercettazioni sono state disposte precludesse la utilizzabilità delle intercettazioni nel diverso ambito del procedimento disciplinare; si è infatti rimarcato che la ratio dell'art. 270 cod. proc. pen. non impedisce qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni ma solo che sulle stesse possa essere fondato l'accertamento della responsabilità penale; in tal caso, infatti, venendo in rilievo la libertà personale dell'indagato o dell'imputato possono essere giustificate limitazioni più stringenti all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale.

5.12. Il fondamento di tale orientamento è stato rinvenuto da un lato, sull'accentuato potere d'ufficio, prima dell'inquirente e poi dello stesso organo giudicante, riconosciuto, quanto alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di prova dell'illecito disciplinare del magistrato, dagli artt. 16e 18 del D.Lgs. n. 109 del 2006, potere rilevante ai fini dell'applicazione della clausola di riserva di compatibilità nell'applicazione della disciplina processuale penalistica; dall'altro sulla finalità e sulla ratio dell'art. 270 cod. proc. pen. che, si è detto, non preclude qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni, ma impedisce solo che sulle stesse possa essere fondato l'accertamento della responsabilità penale (Cass. Sez. Un. 3848 del 2026, Cass. Sez. Un. n. 13319 del 2024 Cass. Sez. Un. 9390 e 9391 del 2021, Cass. Sez. Un. n. 22302 del 2021, Cass. Sez. Un. n. 6910 del 2022, Cass. Sez. Un, n. 12963 del 2022, Cass. Sez. Un. n. 7768 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 8034 del 2023. Cass. Sez. Un. n. 741 del 2020, Cass. Sez. Un. n. 3271 del 2013).

5.13. La lettura della clausola di compatibilità come espressione della volontà del legislatore di salvaguardare le specifiche esigenze di un procedimento volto a garantire - nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato assicurato dalla natura giurisdizionale dell'intero procedimento e del connesso riconoscimento di garanzie ignote ad altri settori (in tal senso v. Corte cost. n. 145/1976)- l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari posti in essere dal magistrato, ha comportato che il tema del diritto inviolabile dei singoli alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni sia stato affrontato nell'ottica del necessario bilanciamento con altri valori costituzionali, evidenziandosi che la disciplina dettata dal legislatore per il procedimento disciplinare a carico di magistrati tende a garantire il corretto funzionamento della giustizia ed è funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione, specialmente quando l'incolpazione disciplinare abbia ad oggetto l'interferenza nella attività giudiziaria, che attenta ai principi costituzionali di indipendenza e imparzialità del giudice (artt. 101, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.) e di parità delle parti (art. 111, secondo comma, Cost.), consustanziali allo stesso principio di eguaglianza davanti alla legge scolpito nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione (v. tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 22302 del 2021, Cass. Sez. Un. n. 12963 del 2022).

5.14. In relazione al profilo attinente alla tutela comunitaria, nello scrutinare la conformità al diritto dell'Unione della utilizzazione nell'ambito del procedimento disciplinare dei messaggi WhatsApp e delle intercettazioni acquisite nell'ambito del procedimento penale, è importante puntualizzare che in relazione alla concreta fattispecie non è destinata a trovare applicazione la Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), alla quale fa riferimento l'incolpato per il tramite del richiamo alla sentenza CGUE 7 settembre 2023, non venendo in rilievo né l'utilizzazione dei dati

in possesso dei fornitori del servizio di comunicazione, né obblighi di trattamento a questi ultimi imposti (Cass. Sez. Un. n. 22302 del 2021).

5.15. L'ambito di interesse è, invece, regolato dalla Direttiva UE 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Parte ricorrente assume infatti il contrasto del diritto interno con l'art. 4, par. 1, lett. c) della direttiva UE 2016/680, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, e, per l'effetto, con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., sotto il profilo del difetto di controllo preventivo da parte di un giudice e di violazione del principio di proporzionalità.

5.16. A riguardo la sentenza CGUE 4 ottobre 2024 in C 548/2021, invocata dall'odierno ricorrente a fondamento dell'assunto della incompatibilità comunitaria del diritto interno come sopra ricostruito, per quel che qui rileva, ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto alla luce degli articoli 7 e 8 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che concede alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare, a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale, se tale normativa: - definisce in modo sufficientemente preciso la natura o le categorie dei reati in questione, - garantisce il rispetto del principio di proporzionalità, e - subordina l'esercizio di tale possibilità, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati, ad un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

4.17. In relazione alla duplice condizione posta dalla norma comunitaria, rappresentata dal rispetto del principio di proporzionalità e dalla necessità del controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, il Collegio condivide l'approdo della già citata sentenza n. 4009 del 2026 delle sezioni unite di questa Corte, secondo la quale, richiamata l'appartenenza del pubblico ministero all'ordine giudiziario, occorre coordinare il principio affermato dalla citata decisione con quello di specialità del giudizio disciplinare: "difatti, l'articolo 16, comma 4, D.Lgs. 109/2006 stabilisce che il Procuratore Generale titolare dell'azione disciplinare può acquisire atti coperti da segreto investigativo (dunque, dati anche non ostensibili) ed il successivo articolo 18 consente alla Sezione Disciplinare di assumere d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, oltre che di acquisire quelle del Procuratore Generale formate nel corso delle indagini: l'ampio ventaglio dei poteri istruttori spettanti al Procuratore Generale ed alla Sezione Disciplinare, in ordine alla categoria degli illeciti disciplinari dei magistrati, illeciti intrinsecamente connotati di tipicità (articoli 2e 3 del decreto legislativo n. 109 del 2006), non consente di dubitare della sussistenza dei requisiti indicati dalla pronuncia della CGUE per i fini dell'impiego in sede disciplinare dei dati contenuti in un telefono cellulare. Ciò, in particolare, in ragione della specialità del procedimento disciplinare, che discende da ciò, che esso, "in quanto tende a garantire il corretto funzionamento della giustizia, è funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione" (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2009, n. 12717)... " (Cass. Sez. Un. n. 4009 del 2026).

5.18. Nell'ordinamento disciplinare dei magistrati, fra i contrapposti interessi del regolare e corretto esercizio della funzione riconosciuto dalla Costituzione e di tutela dei diritti del singolo magistrato dell'Ordine giudiziario, il legislatore ha infatti ritenuto la prevalenza del primo, apprestando una soluzione processuale severa al cui rigore tuttavia, "fanno da contrappeso le particolari garanzie, senza riscontro in altri settori, assicurate ai magistrati" (Corte cost. 145 del 1976); salva l'ovvia necessità del rispetto nel processo disciplinare per sua natura giurisdizionale, del contraddittorio.

5.19. Infine, l'utilizzabilità nell'ambito del procedimento penale di corrispondenza ritualmente acquisita nell'ambito del procedimento penale non si pone in contrasto con i principi della CEDU. Con affermazioni di principio, valevoli anche in relazione alla presente fattispecie, questa Corte, con la sentenza n. 13319 del 2024 cit., ha chiarito che nell'ambito del procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'utilizzo di captazioni disposte in un procedimento penale non contrasta con l'art. 8 CEDU, né con l'art. 15, par. 1, Direttiva 2002/58/CE, poiché il diritto eurounitario, al pari di quello interno e convenzionale, non esclude in assoluto qualsivoglia limitazione del diritto alla riservatezza, ma richiede un suo bilanciamento con le finalità di interesse generale che possono venire in rilievo e che legittimano lo Stato membro a ritenere, con atto normativo, quel diritto subvalente, qualora la sua compressione sia proporzionata allo scopo e sia giustificata dalla necessità di tutelare altri valori, come, nella specie, il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'autonomia ed indipendenza della magistratura, i quali rientrano tra i beni protetti di maggiore rilevanza nell'assetto costituzionale italiano.

5.20. La correttezza di tale approdo ermeneutico trova conferma nella recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 1 aprile 2025, Ships Waste Oil Collector B.V. and Others c. the Netherlands, nn. 2799/16, 2800/16, 3124/16 and 3205/16, la quale ha esaminato i ricorsi proposti da alcune società olandesi che lamentavano la violazione delle garanzie previste dagli artt. 8 e 13 CEDU in relazione alla trasmissione dall'autorità giudiziaria (pubblico ministero) ad un'autorità amministrativa (l'autorità garante della concorrenza) delle risultanze di intercettazioni telefoniche legittimamente disposte dal giudice nell'ambito di un procedimento penale, contestando la relativa utilizzabilità nell'ambito delle indagini svolte dall'Autorità garante della concorrenza, sotto il profilo del difetto di base legale, di assenza di prevedibilità e di violazione del principio di proporzionalità.

5.21. Ebbene, la decisione ha escluso la violazione degli art. 8 e 13 della Convenzione in relazione alla trasmissione dall'autorità giudiziaria (pubblico ministero) ad un'autorità amministrativa (l'autorità garante della concorrenza) delle risultanze di intercettazioni telefoniche legittimamente disposte dal giudice nell'ambito di un procedimento penale, perché ha verificato la conformità del passaggio dei dati dal procedimento penale ad un procedimento " secondario" alla stregua delle seguenti " garanzie minime": 1)) la trasmissione di materiale intercettato oltre il contesto penale originario che ha dato luogo alla sua captazione deve essere limitata ai dati che sono stati raccolti in modo conforme alla Convenzione; 2) le circostanze in cui tale trasmissione può aver luogo devono essere indicate chiaramente nel diritto interno; 3) la legge deve prevedere garanzie relative all'esame, alla conservazione, all'uso, alla successiva circolazione e alla distruzione dei dati trasmessi; 4) la trasmissione e l'uso dei dati intercettati per uno scopo che esula dal contesto penale in cui è avvenuta la loro raccolta devono essere soggetti ad un effettivo riesame da parte di un organo giurisdizionale; 5) nella valutazione del requisito della "necessità" della trasmissione dei dati in una società democratica, si devono tenere in considerazione la natura dei dati, l'importanza dello scopo perseguito dalla loro trasmissione, le conseguenze che ne derivano per la persona interessata, nonché la qualità delle procedure di autorizzazione e l'efficacia dei rimedi disponibili. La Corte, in particolare, ha ritenuto che nella vicenda in esame il diritto interno definiva con sufficiente chiarezza le circostanze in cui poteva essere autorizzata la trasmissione a un'altra autorità di materiale legalmente intercettato e che la possibilità di attivare un pieno controllo giurisdizionale ex post era sufficiente a compensare la mancanza di una motivazione preventiva da parte di un organo indipendente.

5.22. In tal modo la CEDU mostra di consentire l'uso secondario delle intercettazioni senza che appaia dirimente la circostanza che qui si discorra non strettamente di intercettazioni ma di messaggistica WhatsApp - ancorando il necessario controllo di riesame non alla fase del procedimento penale "principale", come parrebbe ritenere parte ricorrente, ma, naturalmente, nel procedimento "secondario" in cui i dati sono transitati: per l'ovvia considerazione che l'interessato a reagire all'uso secondario è per l'appunto colui che è parte nel procedimento "secondario", nel quale soltanto ha del resto veste ad interloquire.

5.23. Le considerazioni che precedono orientano quindi nel senso della piena compatibilità costituzionale, comunitaria e con i principi CEDU del "transito" nell'ambito del procedimento disciplinare di intercettazioni

o di messaggistica- nello specifico via WhatsApp - ritualmente acquisiti nell'ambito del giudizio penale e palesano la manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità poste dall'odierno ricorrente.

6. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: "erronea applicazione della legge speciale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. civ. in relazione all'art. 3 comma 1 lett. b) D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, relativamente alla ritenuta responsabilità per le condotte di cui al capo di incolpazione - sentenza sorretta da una motivazione apparente, in realtà carente, contraddittoria e manifestamente illogica ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.".

5.1. Censura la sentenza impugnata per avere ricompreso nel concetto di "frequentazione" disciplinarmente rilevante anche condotte di comunicazione, tramite messaggi o comunicazioni telefoniche, non implicanti la presenza fisica, requisito questo che asserisce, viceversa, essere necessario ai fini dell'integrazione del fatto costitutivo dell'illecito. Si duole inoltre della mancata interpretazione costituzionalmente obbligata della fattispecie disciplinare alla stregua della quale l'illecito oggetto di addebito si configurava come illecito di pericolo concreto e non di mera condotta; tanto comportava la necessità di verifica, necessariamente ex post, del pericolo di lesione del bene giuridico protetto, rappresentato dall'immagine del magistrato. In questa prospettiva denunzia che il giudice disciplinare aveva omesso di considerare risultanze probatorie, favorevoli all'incolpato, che attestavano la stima della quale il dott. Lu.Si. godeva nell'ambiente giudiziario, tra i colleghi, i superiori, le forze dell'ordine, gli avvocati e il personale amministrativo, circostanze queste dimostrative dell'assenza di effettiva lesione del bene tutelato. Lamenta infine che la sentenza impugnata, con riferimento all'addebito di avere il dott. Lu.Si.intrattenuto frequentazioni con il Ca.Lu.allorchè questi era sottoposto a procedimento di sorveglianza di sua competenza iscritto al n.ro SIUS 851/2020, avesse trascurato di considerare le precise e circostanziate dichiarazioni del Presidente del Tribunale di Sorveglianza il quale aveva riferito che la assegnazione del fascicolo al dott. Lu.Si.era frutto di mero errore di cancelleria e come neppure pro -futuro il Lu.Si.avrebbe potuto essere competente alla relativa trattazione; viceversa, il giudice disciplinare aveva valorizzato la circostanza per sottolineare come potendo le vicende dei detenuti subire modificazione ne risultava rafforzata l'esigenza di rapporti improntati al giusto distacco da parte del magistrato.

7. Il terzo motivo di ricorso deve essere respinto.

7.1. L'illecito ascritto al dottor Lu.Si.è previsto dal comma 1 lett. b) dell'art. 3 cit. il quale stabilisce che: " costituisce illecito disciplinare il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone."

7.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per integrare l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 109/2006 è sufficiente che la conoscenza della particolare situazione in cui si trova la persona frequentata accompagni l'obiettività della condotta o anche di un suo segmento, ossia che al magistrato risulti quella condizione quando frequenta, o continua a frequentare, quella certa persona, non essendo necessario che la consapevolezza preceda la frequentazione; sotto il profilo oggettivo, l'illecito - la cui ratio è la tutela del valore della credibilità del magistrato, che patirebbe un vulnus da un comportamento, come quello innanzi precisato, idoneo ad appannarne l'immagine e a suscitare sospetti sulla capacità del magistrato stesso di essere imparziale nell'esercizio delle sue funzioni - richiede una condotta di frequentazione di una persona appartenente ad una delle categorie espressamente indicate dalla norma anzidetta e che tale frequentazione non si risolva in un incontro unico o isolato, ma si caratterizzi da una certa regolarità di rapporti, espressione di un comportamento abituale e assiduo. (Cass., Sez. un. n. 14919 del 2016, Cass. Sez. Un. 24038 del 2023).

7.3. Ciò posto, in relazione alla prima censura va detto che la norma disciplinare non autorizza una lettura del concetto di frequentazione come necessariamente estrinsecantesi solo in presenza fisica dei soggetti in relazione. L'espressione "frequentare" utilizzata dal legislatore ha una valenza semantica tale da coprire ogni forma di rapporto tra due o più soggetti, che sia connotata da regolarità e abitualità di contatto, non destinata ad esaurirsi in un unico o isolati episodi. In questa prospettiva la frequentazione disciplinarmente rilevante non è esclusa dal fatto che essa si esprima, come avvenuto nel caso di specie, principalmente attraverso forme di comunicazione realizzate mediante messaggistica WhatsApp o anche contatti telefonici. Tali forme di comunicazioni peraltro, alla luce del quadro probatorio emerso in sede disciplinare, non escludevano comunque incontri in presenza, secondo quanto emergente dalla stessa messaggistica WhatsApp richiamata dal giudice disciplinare (v. in particolare sentenza, pag. 10 e sg.), di talché anche in relazione a tale specifico profilo la censura risulta priva di pregio.

7.4. In relazione alla seconda censura, occorre ribadire che l'illecito in oggetto ha natura di illecito di condotta, per la cui integrazione si richiede la mera adozione del comportamento sanzionato in via disciplinare. Il dato testuale dell'art. 3, comma 1 lett. b) non lascia spazio all'interpretazione propugnata dal ricorrente; nella configurazione dell'illecito disciplinare il legislatore ha fatto, infatti, esclusivo riferimento alla condotta di frequentazione, senza richiedere anche che la stessa avesse determinato il concreto pericolo di lesione del bene protetto, ponendosi l'esigenza di tutela del valore della credibilità del magistrato sul diverso piano della ratio ispiratrice della configurazione dell'illecito in questione. Tanto assorbe la censura concernente il mancato rilievo dato agli elementi probatori attestanti la stima della quale in ambiente professionale gode il dott. Luerti, non conferenti al fine della verifica della integrazione della condotta, così come non conferenti, sul mero piano dell'integrazione dell'elemento costitutivo dell'illecito, risultano elementi di segno contrario evidenziati sulla scorta delle emergenze probatorie dalla Sezione disciplinare ed attestanti da un lato la notorietà in determinati ambienti dello stretto rapporto fra il dott. Lu.Si.e il Ca.Lu.e dall'altro i riflessi negativi sulla credibilità del magistrato che ne erano conseguiti (v. sentenza, pag. 11 e sgg.),

7.5. Infine, in relazione alla terza censura, se è vero che la sentenza disciplinare mostra di non valorizzare specificamente la circostanza che l'addebito collegato all'assegnazione al dott. Lu.Si.di un fascicolo concernente il Ca.Lu.era sostanzialmente venuto meno, resta il fatto che la responsabilità disciplinare del dott. Lu.Si.trova corposo riscontro probatorio in relazione alla condotta di frequentazione del Ca.Lu., a prescindere da tale aspetto, di talché considerato che l'incolpato è stato condannato alla sanzione minima prevista per l'illecito in questione, l'errore del giudice disciplinare si rivela, come anche evidenziato dal PG nella requisitoria scritta, del tutto ininfluente .

8. Con il quarto motivo parte ricorrente deduce erronea applicazione della legge speciale, ai sensi dell'art. 606 comma1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione dell'art. 3-bis D.Lgs. n. 109/2006 ed inoltre, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. civ., motivazione apparente illecita e contraddittoria. Si censura la esclusione del ricorrere dei presupposti dell'esimente in oggetto in quanto asseritamente frutto di valutazione solo parziale delle risultanze probatorie; il relativo esame aveva infatti trascurato di considerare che il rapporto tra il Ca.Lu.e il dott. Lu.Si.si era instaurato dopo che si era definitivamente esaurito ogni rapporto istituzionale fra i due, che esso era animato da parte del magistrato da saldi sentimenti religiosi e di solidarietà umana nei confronti di un soggetto che avrebbe voluto sostenere nel suo cammino di redenzione e senza alcun vantaggio materiale, che non vi era traccia di favori, che la condotta doveva essere verificata anche alla luce della ineccepibile carriera professionale del magistrato.

8. Il quarto motivo è inammissibile

8.1. Si premette che in materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'esimente di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. n. 109 del 2006 si applica - sia per il suo tenore letterale che per la sua collocazione sistematica - a tutte le ipotesi di illecito disciplinare, allorché la fattispecie tipica sia stata realizzata ma il fatto, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, non risulti in concreto capace di ledere il bene giuridico tutelato, secondo una valutazione che costituisce compito esclusivo della Sezione disciplinare del

Consiglio Superiore della Magistratura, soggetta a sindacato di legittimità soltanto ove viziata da un errore di impostazione giuridica oppure motivata in modo insufficiente o illogico (Cass. Sez. Un. n. 17327 del 2017, Cass. Sez. Un. n. 7934 del 2013).

8.2. La censura concretamente articolata con il motivo in esame, in quanto formulata come confutazione critica delle singole componenti del giudizio svolto dal giudice disciplinare, e dunque della gravità, non supera la soglia di ammissibilità della critica della decisione, a mente della quale, poiché l'esimente della scarsa rilevanza del fatto deve essere accertata con giudizio globale diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito, l'impugnazione della sentenza non può limitarsi alla critica atomistica dei singoli elementi giudizio, ma deve individuare la contraddittorietà e illogicità delle conseguenze tratte dall'esame complessivo degli elementi stessi (Cass. Sez. U. n. 6468 del 2015). Ciò del resto è coerente al giudizio globale che caratterizza la valutazione dell'esimente in discorso, diretto a riscontrare se l'immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall'illecito (Cass. sez. U. n. 22577 del 2019).

8.2. La rilevata inammissibilità della censura investe anche l'ulteriore profilo, connesso al primo, attinente alla denunzia di mancata considerazione di elementi in atti e della complessiva diretta sollecitazione di un diverso apprezzamento delle complessive emergenze di causa, denunzia in contrasto con i limiti del sindacato di legittimità.

9. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto. 10. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza,

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente Lu.Si. e di Ca.Lu.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026. Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2026.